



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 149/14
Lussemburgo, 13 novembre 2014

Sentenza nella causa C-416/13
Vital Pérez / Ayuntamiento de Oviedo

La legge del Principato delle Asturie che fissa a 30 anni l'età massima di assunzione degli agenti della polizia locale è contraria al diritto dell'Unione

Tale limite di età costituisce infatti una discriminazione ingiustificata

Una direttiva dell'Unione¹ stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al fine di combattere le svariate tipologie di discriminazione. La direttiva vieta segnatamente, in materia d'impiego, ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata sull'età.

Il sig. Vital Pérez addebita all'Ayuntamiento de Oviedo (Comune di Oviedo, Spagna) di aver approvato le condizioni specifiche per un bando di concorso indetto al fine di coprire quindici posti di agente della polizia locale. Detto bando impone ai candidati, inter alia, un limite di età di 30 anni. A parere del sig. Vital Pérez tale requisito viola il suo diritto fondamentale di partecipare, in condizioni di parità, alle funzioni pubbliche. Il Comune di Oviedo fa valere che il bando di concorso si conforma alla legge vigente nelle Asturie e che la Corte di giustizia si è già pronunciata in favore di un tale limite di età in una fattispecie analoga, riguardante l'accesso al servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco in Germania².

Il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Oviedo (Tribunale amministrativo n. 4 di Oviedo, Spagna) domanda alla Corte se la direttiva consente la fissazione, in un bando di concorso comunale conforme alla legge regionale di uno Stato membro, di un'età massima di 30 anni per accedere a un posto di agente della polizia locale.

Con la sentenza odierna la Corte dichiara che **la direttiva non ammette una normativa nazionale, come quella delle Asturie, che fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale.**

La Corte rileva che **la legge delle Asturie realizza manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull'età**: essa comporta che, a parità di situazioni, alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, siano trattate meno favorevolmente di altre.

La Corte riconosce che la natura di talune funzioni degli agenti della polizia locale (vale a dire la protezione di persone e beni, la detenzione e custodia degli autori di atti criminosi e il pattugliamento a scopo preventivo) può richiedere un'idoneità fisica particolare. Ciò nondimeno, **la Corte considera che nulla dimostra che le capacità fisiche particolari richieste per l'esercizio della funzione di agente della polizia locale siano necessariamente collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età.** Di conseguenza, **nulla consente di affermare che il legittimo obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione delle età al suo interno, imponendo quindi di assumere esclusivamente dipendenti con età inferiore ai 30 anni.** Per tale motivo, **il limite di età fissato dalla legge delle Asturie costituisce un requisito sproporzionato.**

¹ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

² Sentenza della Corte del 12 gennaio 2010, Wolf (causa [C-229/08](#)), v. anche comunicato stampa n° [1/10](#).

La Corte pone in rilievo che, secondo le disposizioni stesse del bando di concorso, i candidati ai posti di agenti della polizia locale devono sostenere prove fisiche specifiche. Ad avviso del giudice nazionale **tali prove fisiche, essendo impegnative ed eliminatorie, consentirebbero di raggiungere, con una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione di un'età massima, l'obiettivo che gli agenti della polizia locale abbiano la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento della loro professione.**

La Corte dichiara peraltro che **nessuno degli elementi ad essa sottoposti consente di ritenere che il limite di età per l'assunzione sia appropriato e necessario, in considerazione di due obiettivi legittimi della politica sociale: i) garantire che gli agenti abbiano la formazione richiesta per il posto di cui trattasi** (la legge del Principato delle Asturie non precisa le caratteristiche della formazione che devono seguire i candidati vincitori del concorso approvato dal Comune di Oviedo) **e ii) garantire agli agenti un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento** (l'età di pensionamento degli agenti della polizia locale è fissata a 65 anni).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582